Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 283

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 12 novembre 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 ottobre 1966, n. 921.

Provvidenze a favore degli Enti autonomi lirici e delle Istituzioni assimilate.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per consentire il proseguimento dell'attività degli Enti autonomi lirici e Istituzioni concertistiche assimilate fino al 31 dicembre 1966, gli Enti del Teatro Comunale di Bologna, del Teatro Comunale di Firenze, del Teatro Comunale dell'Opera di Genova, del Teatro alla Scala di Milano, del Teatro San Carlo di Napoli, del Teatro Massimo di Palermo, del Teatro dell'Opera di Roma, del Teatro Regio di Torino, del Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, del Teatro La Fenice di Venezia, degli Spettacoli Lirici all'Arena di Verona, nonchè l'Istituzione dei Concerti dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma e la Istituzione dei Concerti del Conservatorio statale di musica « Pier Luigi da Palestrina » di Cagliari sono autorizzati a contrarre mutui con l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane per il complessivo importo di lire sei miliardi.

Art. 2.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, provvederà a determinare per ogni ente i limiti di somma entro i quali potranno essere stipulati i mutui suddetti e — di intesa con il Ministero del tesoro — le modalità ed i termini inerenti alla stipulazione dei mutui.

Art. 3.

L'onere relativo all'ammortamento dei mutui per capitali, interessi e spese di contratto è a carico dello Stato. I contratti di mutuo sono soggetti al trattamento tributario degli atti stipulati dallo Stato.

L'ammortamento sarà effettuato nel termine di nove anni, mediante versamento di rate annuali posticipate, a decorrere dal 31 gennaio 1968.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 ottobre 1966

SARAGAT

MORO — CORONA — PRETI — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 1966, n. 922.

Norme in materia di concessione della Croce per anzianità di servizio ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 8 novembre 1900, n. 358, istitutivo della Croce per anzianità di servizio per i militari di ogni grado delle Forze armate, quale risulta modificato dal regio decreto 29 luglio 1906, n. 470, e dal regio decreto 15 giugno 1912, n. 822;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1953, n. 331, che modifica i modelli del distintivo di onore per i mutilati di guerra, della Croce per anzianità di servizio, della medaglia militare al merito di lungo comando, della medaglia al valore aeronautico e della medaglia militare aeronautica di lunga navigazione;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 3 del regio decreto 8 novembre 1900, n. 358, modificato con l'articolo unico del regio decreto 15 giugno 1912, n. 822, è così sostituito:

« La Croce per anzianità di servizio è conferita agli ufficiali, ai sottufficiali e ai militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che abbiano compiuto i seguenti periodi minimi di servizio:

Ufficiali e sottufficiali:

Croce d'oro con stelletta . . . . . . 40 anni
Croce d'oro . . . . 25 anni
Croce d'argento . . . . 16 anni

Militari di truppa:

Croce d'argento con stelletta . . . . 25 anni
Croce d'argento . . . . 16 anni ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Antagnod, addì 9 agosto 1966

SARAGAT

MORO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 138. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1966, n. 923.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 45. — All'elenco degli Istituti della Facoltà di economia e commercio per il corso di laurea in economia e commercio è aggiunto quello di « Matematica finanziaria ». Nello stesso elenco l'Istituto di Economia politica muta denominazione in quella di « Istituto di Scienze economiche G. Bruguier Pacini ».

Art. 49. — All'elenco degli Istituti annessi alla Facoltà di economia e commercio per il corso di laurea in Lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti:

Istituto di Lingua e letteratura inglese;
Istituto di Lingua e letteratura francese.

Art. 74. — L'elenco degli Istituti annessi alla Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali è modificato nel senso che l'Istituto e museo di Geologia e paleontologia viene scisso in due distinti Istituti con la seguente denominazione:

Istituto di Geologia e paleontologia;
Museo di paleontologia.

Art. 84. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti i seguenti:

« Protozoologia »;
« Ultrastruttura del protoplasma ».

Art. 87. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti i seguenti:

« Protozoologia »;
« Ultrastruttura del protoplasma ».

Art. 116. — Gli insegnamenti del terzo gruppo di materie a scelta dello studente per il corso di laurea in Ingegneria elettrotecnica sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Gruppo III:
Impianti elettrici navali;
Servomeccanismi.

L'insegnamento di Mineralogia, obbligatorio sul piano della Facoltà per il corso di laurea in Ingegneria chimica è soppresso.

Nello stesso corso di laurea i tre gruppi di materie a scelta dello studente sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Gruppo I:
Scienza dei metalli;
Elettrochimica e tecnologie elettrochimiche;
Tecnologie dei materiali dei reattori nucleari;
Tecnologie inorganiche speciali;
Mineralogia.

Gruppo II:
Chimica dei composti elementorganici;
Chimica e tecnologia delle fermentazioni;
Chimica macromolecolare e tecnologia degli alti polimeri;
Tecnologia del petrolio;
Tecnologie organiche speciali.

Gruppo III:
Mineralogia;
Teoria e sviluppo dei processi;
Strumentazione e controllo dei processi chimici;
Processi e apparecchiature di trasferimento;
Analisi e sviluppo dei progetti.

Art. 122. — Relativo alle propedeuticità del triennio di ingegneria è modificato nel senso che, ai fini dell'obbligo di precedenza per la materia di « Statica dei modelli e tecnica della sperimentazione, l'insegnamento di « Complementi di Scienza delle costruzioni » è sostituito con quello di « Scienza delle costruzioni ».

Art. 134. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina veterinaria è aggiunto quello di: « Istologia ed embriologia generale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *ottobre* 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 135. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1966, n. **924**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Camerino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1388 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1392 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 27. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica - indirizzo organico-biologico - è aggiunto quello di:

« Chimica delle sostanze naturali ».

Art. 28. — Il secondo comma relativo alle propedeuticità di esami degli insegnamenti di Chimica fisica I, di Esercitazioni di chimica fisica I e di Elettrochimica nei confronti di Esercitazioni di chimica fisica II è soppresso.

Art. 29. — All'elenco degl insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti quelli di « Genetica umana » e di « Analisi biologiche e di laboratorio ».

Nello stesso elenco l'insegnamento di « Biologia delle razze umane » è soppresso.

Art. 30. — Nell'elenco delle propedeuticità del corso di laurea in Scienze naturali il posto del soppresso insegnamento di « Biologia delle razze umane » è preso dall'insegnamento di « Genetica umana ».

Nello stesso elenco sono aggiunte le seguenti propedeuticità:

« Lo studente non può essere ammesso:

all'esame di « Istochimica » se non ha superato quelli di « Anatomia umana » e di « Chimica organica »;

all'esame di « Endocrinologia comparata » se non ha superato quelli di « Zoologia generale », di « Zoologia sistematica » e di « Anatomia comparata ».

Art. 31. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti quelli di « Genetica umana » e di « Analisi biologiche e di laboratorio »

Nello stesso elenco l'insegnamento di « Biologia delle razze umane » è soppresso

Art. 32. — Nell'elenco delle propedeuticità del corso di laurea in Scienze biologiche il posto del soppresso insegnamento di « Biologia delle razze umane » è preso dall'insegnamento di « Genetica umana ».

Nello stesso elenco sono aggiunte le seguenti propedeuticità:

« Lo studente non può essere ammesso:

all'esame di « Istochimica » se non ha superato quelli di « Istologia ed Embriologia », di « Anatomia umana » e di « Chimica organica »;

all'esame di « Endocrinologia comparata » se non ha superato quelli di « Zoologia generale », di « Zoologia sistematica », di « Anatomia comparata », e di « Chimica biologica ».

Art. 34. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Farmacia è aggiunto quello di « Chimica delle fermentazioni ».

Art. 36. — Relativo alla propedeuticità di esami del corso di laurea in Farmacia è modificato nel senso che vengono aggiunte le seguenti disposizioni:

Gli studenti di Farmacia che non hanno superato l'esame di Chimica generale possono essere ammessi a frequentare il corso di Esercitazioni di Chimica farmaceutica e tossicologica I;

Gli studenti di Farmacia che non hanno superato l'esame di Esercitazioni di Chimica farmaceutica e Tossicologica I possono essere ammessi a frequentare il corso di Esercitazioni di Chimica farmaceutica e tossicologica II;

Gli studenti di Farmacia che non hanno superato l'esame di Esercitazioni di Chimica farmaceutica e tossicologica II possono essere ammessi a frequentare il corso di Esercitazioni di Chimica farmaceutica e tossicologica III.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 134. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1966, n. 925.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 172. — E' abrogato e sostituito dal seguente:

La Facoltà di agraria conferisce:

la laurea in Scienze agrarie;

la laurea in Scienze forestali.

Dopo l'art. 176, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, viene aggiunto il seguente nuovo articolo, relativo alla istitune del corso di laurea in Scienze forestali:

Art. 177. — La durata del corso degli studi per la laurea in Scienze forestali è di due anni.

Titolo di ammissione: certificato di aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali dal primo biennio di studi per la laurea in Scienze agrarie:

Insegnamenti fondamentali:

1) Botanica forestale;
2) Alpicoltura I (prati, pascoli, agricoltura nella regione di montagna) (semestrale);
3) Alpicoltura II (zootecnia nella regione di montagna) (semestrale);
4) Chimica forestale;
5) Zoologia ferestale venatoria e acquicoltura;
6) Dendrometria (semestrale);
7) Selvicoltura I (ecologia e selvicoltura generale);
8) Selvicoltura II (selvicoltura speciale);
9) Topografia;
10) Costruzioni forestali (semestrale);
11) Sistemazioni idraulico-forestali;
12) Assestamento forestale;
13) Tecnologia e utilizzazione forestale (compresa meccanica applicata);
14) Patologia vegetale forestale;
15) Industrie chimico-forestali (semestrale);
16) Legislazione forestale;
17) Economia ed estimo forestale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del biennio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 136. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1966, n. 926.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1958, n. 753 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 2369 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello Statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 2. — E' abrogato e sostituito dal seguente:

« L'Istituto conferisce le seguenti lauree:

1) Laurea in Scienze politiche per l'Oriente;
2) Laurea in Lingue e civiltà orientali;
3) Laurea in Lingue, letterature ed istituzioni dell'Europa orientale;
4) Laurea in Lingue, letteratura ed istituzioni dell'Europa occidentale ».

Gli articoli 8, 9 e 10 del titolo I sono abrogati e sostituiti dai seguenti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 8. — Sono annessi alla Facoltà i seguenti Seminari:

1) Seminario di arabistica e islamistica;
2) Seminario di semitistica;
3) Seminario di africanistica;
4) Seminario di turcologia;
5) Seminario di iranistica;
6) Seminario di indianistica;
7) Seminario di sinologia;
8) Seminario di yamatologia;
9) Seminario di russo;
10) Seminario di filologia slava;
11) Seminario di studi finno-ugrici;
12) Seminario di studi balcanici e del sud-est europeo;
13) Seminario di studi germanici;
14) Seminario di studi anglo-americani;
15) Seminario di studi francesi;
16) Seminario di studi iberici e ibero-americani;
17) Seminario di glottologia;
18) Seminario di fonetica sperimentale;
19) Seminario di studi storici;
20) Seminario di geografia ed etnografia;
21) Seminario di studi giuridici e sociali.

Scopo dei seminari sono la preparazione ed il perfezionamento di studenti e studiosi nelle discipline a cui i Seminari si riferiscono e il progresso di dette discipline con ricerche, pubblicazioni e altre iniziative che vengono giudicate opportune dai rispettivi Direttori.

Art. 9. — La Facoltà determina, con propria deliberazione, alla fine di ciascun anno e per l'anno accademico successivo quali siano gli insegnamenti ufficiali che si svolgeranno presso i singoli Seminari.

Art. 10. — Ogni Seminario è retto da un direttore che è responsabile della amministrazione e del funzionamento del Seminario stesso.

Norme particolari al riguardo potranno essere stabilite dalla Facoltà nei casi in cui se ne ravvisi la opportunità.

Art. 11. — Qualora fra gli insegnamenti assegnati ad un Seminario ve ne sia uno solo tenuto da un professore di ruolo, questi è di diritto il direttore del Seminario.

Nel caso che vi siano più professori di ruolo la Facoltà, sentito il parere dei medesimi, designerà, scegliendo fra essi, il direttore del Seminario, che verrà nominato con decreto direttoriale per un periodo di tre anni.

Se un Seminario manca di un professore di ruolo, la direzione verrà affidata di regola ad un professore di ruolo di materia affine designato dalla Facoltà e nominato con decreto direttoriale per un periodo di tre anni.

Art. 12. — Possono essere addetti ad ogni Seminario, assistenti, tecnici, bibliotecari, personale amministrativo e subalterno appartenente ai ruoli universitari ed inoltre, quando esista un Museo annesso, anche conservatori e curatori.

Art. 13. — E' facoltà del direttore di ogni Seminario di rilasciare a chi frequenta il Seminario per almeno sei mesi un attestato degli studi compiuti e dei risultati raggiunti nelle ricerche.

Art. 14. — Ogni Seminario potrà eventualmente disporre, secondo modalità intese ad assicurare il raggiungimento delle finalità nel modo più idoneo di fondi per la ricerca, di borse di studio provenienti da enti pubblici e privati italiani e stranieri.

Art. 15 (già art. 11). — E' abrogato e sostituito dal seguente: « La durata del corso per ciascuna laurea è di quattro anni. Nei successivi capi II, III, IV e V sono indicati i rispettivi piani generali di studio per ciascuna Sezione. Il Consiglio di facoltà ne determina l'ordine anno per anno ».

Il titolo « Laurea in Lingua e Civiltà orientale » e gli articoli 16, 17, 18, 19, 20 (già 12, 13, 14, 15, 16) del capo II sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

CAPO II

Laurea in Scienze politiche per l'Oriente

Art. 16. — Il corso di laurea in Scienze politiche per l'Oriente comprende due sezioni: *a*) Estremo oriente; *b*) Vicino e Medio oriente.

Sono titoli di ammissione il diploma di maturità classica e di maturità scientifica.

Art. 17. — Sono insegnamenti fondamentali:

a) per la sezione Estremo oriente:

1) Lingua e letteratura quadriennale (cinese e giapponese);
2) Lingua e letteratura biennale (una delle lingue di cui al numero 1 non scelta come quadriennale);
3) Storia e civiltà dell'Estremo oriente (biennale);
4) Religioni e filosofie del Medio ed Estremo oriente;
5) Storia contemporanea.

b) per la Sezione Vicino e Medio oriente:

1) Lingua e letteratura quadriennale (arabo);
2) Lingua e letteratura biennale (turco o persiano o urdu o hindi o indonesiano);
3) Islamistica;
4) Storia e civiltà del Vicino e Medio oriente dall'avvento dell'Islam all'età moderna (biennale);
5) Storia contemporanea;

Sono altresì insegnamenti fondamentali comuni alle due Sezioni:

6) Geografia politica ed economica;
7) Etnografia;
8) Diritto internazionale;
9) Istituzioni di diritto privato;
10) Istituzioni di diritto pubblico;
11) Economia politica;
12) Politica economica;
13) Storia dei trattati e politica internazionale;
14) Inglese (biennale);
15) Francese (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

a) per la Sezione Estremo oriente:

Mongolo;
Indonesiano;
Vietnamita;
Siamese;
Coreano;
Storia dell'arte del Medio ed Estremo oriente;
Storia delle Missioni;

b) per la Sezione Vicino e Medio oriente:

Dialettologia araba;
Lingua e letteratura bengali;
Lingue e letterature dravidiche;
Diritto musulmano;
Semitistica;
Storia dell'arte musulmana.

Art. 18. — Gli insegnamenti di Storia contemporanea, di Geografia politica ed economica, di Etnografia, di Istituzioni di diritto privato, di Istituzioni di diritto pubblico, di Economia politica e di Politica economica devono essere svolti con riferimento ai Paesi della Sezione prescelta.

Art. 19. — Gli insegnamenti linguistici comportano, al termine di ciascun anno, due esami scritti (uno di versione dalla lingua e uno di versione nella lingua) ed uno orale.

Art. 20. — Tutti gli altri insegnamenti, sia annuali che pluriennali, comportano una prova orale alla fine di ciascun anno di corso.

L'art. 22 (già 18) è abrogato e sostituito nel modo seguente:

CAPO III

Laurea in lingue e civiltà orientali

« Il corso di laurea in Lingue e civiltà orientali ha indirizzo storico-letterario e comprende tre Sezioni:

a) Estremo oriente;
b) Vicino e Medio oriente;
c) Africa.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica ».

Art. 23 (già 19). — E' modificato nel senso che il titolo è soppresso ed il primo comma è sostituito dal seguente: « Gli insegnamenti fondamentali comuni alle tre sezioni sono: ».

Gli attuali capi III e IV mutano denominazione in IV e V, di conseguenza è corretta la numerazione dei capitoli citata nell'art. 36 (già 33).

Art. 26 (già 23). — E' modificato nel senso che il primo ed il secondo comma sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

« Il corso di laurea in lingue, letterature ed istituzioni dell'Europa orientale comprende le seguenti sezioni:

a) slava;
b) balcanico-danubiana.

Sono titoli di ammissione: il diploma di maturità classica o il diploma di maturità scientifica ».

Nello stesso articolo sono soppressi i titoli « Primo biennio » e « Secondo biennio » e di conseguenza il terzo ed il quinto comma sono rispettivamente così modificati:

« Gli insegnamenti fondamentali comuni alle due sezioni per il primo ed il secondo anno di corso sono: »;

« Sono insegnamenti fondamentali per il terzo ed il quarto anno di corso: ».

Art. 27 (già 24). — E' modificato nel senso che il primo ed il secondo comma sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

« Il corso di laurea in lingue, letterature ed istituzioni dell'Europa occidentale comprende le seguenti sezioni:

a) romanza;

b) germanica.

Sono ammessi i diplomati con maturità classica o con maturità scientifica.

Sono ammessi, inoltre, previo esame scritto di cultura generale, gli abilitati provenienti dagli Istituti tecnici di ogni tipo, compresi quelli femminili, e dagli Istituti magistrali.

L'esame scritto avrà luogo il 12 novembre di ogni anno, o, se questo è festivo, il giorno seguente ».

Nello stesso articolo sono soppressi i titoli « Primo biennio » e « Secondo biennio » e di conseguenza il terzo ed il quinto comma sono rispettivamente così modificati: « Gli insegnamenti fondamentali comuni alle due sezioni per il primo ed il secondo anno di corso sono: ».

« Sono insegnamenti fondamentali per il terzo ed il quarto anno di corso: ».

Art. 28 (già 25). — E' soppresso con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 30 (già 27). — E' abrogato e sostituito dal seguente:

« Gli esami della lingua di specializzazione (quadriennale) comportano:

al termine del I, II e III anno di corso: una prova scritta di versione dalla lingua in italiano, una prova di versione dall'italiano nella lingua ed una prova orale;

al termine del IV anno: una prova scritta di versione dalla lingua in italiano, il testo della quale verrà dettato, una prova scritta di composizione nella lingua ed una prova orale.

Art. 31 (già 28). — E' modificato nel senso che le parole dell'ultimo periodo:

« Per la prova scritta di versione dalla lingua in italiano, al III anno, non è consentito l'uso del vocabolario » sono soppresse.

Dopo l'art. 31, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è aggiunto il seguente nuovo articolo:

Art. 32. — « Per tutte le prove scritte di lingua non è consentito l'uso del vocabolario ».

Art. 33 (già 29). — E' abrogato e sostituito dal seguente:

« La lingua biennale comporta una sola prova orale di carattere linguistico alla fine del secondo anno ».

Art. 38 (già 34). — E' soppresso con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 49 (già 46). — E' modificato nel senso che alla fine del primo comma sono aggiunte le parole « di specializzazione ».

Dopo l'art. 53 (già 50) viene aggiunto il seguente nuovo articolo:

Art. 54. — « Salvo i diritti quesiti per il personale in servizio presso l'Istituto alla data di entrata in vigore della legge 3 dicembre 1957 sono abrogate le norme statutarie di cui agli articoli 45 e 99 del testo annesso al regio decreto 30 marzo 1939, n. 1001, concernenti il personale insegnante ed assistente, il personale di segreteria e subalterno, l'amministrazione, per cui saranno osservate le disposizioni legislative o regolamentari vigenti per le Università ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 137. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1966, n. **927**.

Erezione in ente morale dell'Associazione nazionale « San Paolo » per gli oratori e circoli giovanili, con sede in Brescia, ed autorizzazione alla medesima ad accettare una donazione.

N. 927. Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Associazione nazionale « San Paolo » per gli oratori e circoli giovanili, con sede in Brescia, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto. La detta Associazione viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dalla Fondazione di culto « Opera diocesana Alessandro Luzzago, Ente morale con sede in Brescia », con atto pubblico 23 novembre 1965, n. rep. 3356/257 a rogito del notaio dott. Enrico Rocca.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 154. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 1966, n. **928**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della Parrocchia di Santa Lucia V. M. con la Parrocchia di San Giovanni Battista, nel comune di Prepotto (Udine).

N. 928. Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 1° maggio 1966, relativo alla unione perpetua « aeque principalis » della Parrocchia di Santa Lucia V. M., in contrada Fragellis del comune di Prepotto (Udine), con la Parrocchia di San Giovanni Battista, nello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 146. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 1966, n. 929.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di « San Francesco » detta anche di « San Francesco dei Riformati », in Lequile (Lecce).

N. 929. Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di « San Francesco », detta anche di « San Francesco dei Riformati », in Lequile (Lecce).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1966
Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 152. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 1966, n. 930.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia « Regina Pacis », in Giarre (Catania).

N. 930. Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Acireale in data 31 ottobre 1965, integrato con dichiarazione del 3 maggio 1966, relativo alla erezione della Parrocchia « Regina Pacis », in Giarre (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1966
Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 153. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 novembre 1966.

Dichiarazione di riconoscimento del carattere di pubblica calamità alle avversità atmosferiche che, nell'autunno 1966, hanno colpito i territori di alcune Provincie italiane.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 50, per la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sulle imprese industriali, commerciali ed artigiane colpite da pubbliche calamità;

Vista la legge 15 maggio 1954, n. 234, contenente disposizioni integrative e modificative della precedente legge;

Ritenuto che le avversità atmosferiche che nell'autunno 1966 hanno colpito i territori delle provincie di Alessandria, Arezzo, Asti, Belluno, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Caserta, Ferrara, Firenze, Grosseto, Imperia, La Spezia, Livorno, Mantova, Modena, Padova, Pisa, Pistoia, Ravenna, Rovigo, Salerno, Sassari, Siena, Sondrio, Trento, Treviso, Udine, Venezia, Vicenza e del circondario di Pordenone, hanno rivestito eccezionale gravità, tale da giustificare, per i danni causati, la dichiarazione dell'esistenza del carattere di pubblica calamità, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234, suddetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' riconosciuta, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge, l'esistenza del carattere di pubblica calamità alle avversità atmosferiche che, nell'autunno 1966, hanno colpito i territori delle seguenti provincie: Alessandria, Arezzo, Asti, Belluno, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Caserta, Ferrara, Firenze, Grosseto, Imperia, La Spezia, Livorno, Mantova, Modena, Padova, Pisa, Pistoia, Ravenna, Rovigo, Salerno, Sassari, Siena, Sondrio, Trento, Treviso, Udine, Venezia, Vicenza e del circondario di Pordenone.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 novembre 1966

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1966
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 321.

(9224)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1965.

Autorizzazione al comune di Atri a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della Pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda in data 21 settembre 1964 con la quale il comune di Atri (Teramo), in applicazione dello art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, ha chiesto la concessione del contributo straordinario dello Stato nell'ammortamento del mutuo decennale di L. 46.000.000 da contrarre con la Cassa depositi e prestiti, per la costruzione di un edificio da destinare a sede della Pretura;

Vista la decisione del Consiglio comunale 9 ottobre 1965, n. 65, superiormente approvata, di assunzione del mutuo di cui sopra per l'esecuzione dell'opera progettata;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Viste le leggi 15 febbraio 1957, n. 26, e 18 febbraio 1962, n. 208;

Ritenuta la necessità di costruire in Atri un nuovo edificio da destinare a sede della Pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della Pretura, secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. Fernando Collecuori, il comune di Atri è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 46.000.000 (quarantaseimilioni), con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Atri un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, nella misura arrotondata di L. 4.475.000 annue (pari in cifra tonda al 75 % dell'annualità di ammortamento del mutuo dello importo massimo di L. 46.000.000 da contrarre, ai sensi del precedente art. 1), per la durata di anni 10 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1965.

Art. 3.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo concesso.

Art. 4.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Atri, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 dicembre 1965

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1966
Registro n. 34 Grazia e giustizia, foglio n. 66

(8856)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1966.

Costituzione, ordinamento e attribuzioni della Direzione generale per gli impiegati civili del Ministero della difesa.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, concernente la riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, concernente l'ordinamento dello Stato Maggiore della Difesa e degli Stati Maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in tempo di pace;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Considerato che, ai sensi dell'art. 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, occorre procedere alla costituzione delle Direzioni generali del Ministero della difesa e stabilire il relativo ordinamento interno e la ripartizione dei compiti di ciascuna Direzione generale;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 31 dicembre 1966 è costituita la Direzione generale per gli impiegati civili del Ministero della difesa di cui agli articoli 1 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478.

Sotto la stessa data:

sono soppresse:

la Direzione generale dei personali civili e degli affari generali (Esercito);

la Direzione generale dei personali civili e degli affari generali (Marina);

la Direzione generale dei personali civili e degli affari generali (Aeronautica);

sono trasferite alla Direzione generale per gli impiegati civili del Ministero della difesa le attribuzioni ad essa devolute dal citato art. 17, svolte dalle soppresse Direzioni generali nonchè da altri uffici del Ministero.

Art. 2.

L'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale per gli impiegati civili del Ministero della difesa sono stabiliti come segue:

Ufficio del direttore generale:

compiti di segreteria del direttore generale e trattazione delle pratiche che il direttore generale avoca a sè; pratiche relative al personale in servizio presso la Direzione generale; pubbliche relazioni; studi nelle materie di competenza; coordinamento nella trattazione di questioni che rientrano nella competenza di più reparti; relazioni sull'attività della Direzione generale; studi per la introduzione dei moderni principi di tecnica organizzativa nell'attività della Direzione generale; raccolta ed elaborazione di dati statistici; schedario generale degli impiegati; rapporti con l'ufficio per la riforma della pubblica Amministrazione e la segreteria del Consiglio superiore della pubblica Amministrazione; amministrazione dei capitoli di bilancio di pertinenza della Direzione generale; raccolta dei pareri e delle decisioni del Consiglio di Stato, nonchè dei rilievi della Corte dei conti su questioni di massima; servizi di economato e generali; ricezione, smistamento e inoltro della corrispondenza.

Ufficio segreteria del Consiglio di amministrazione:

adempimenti relativi alle convocazioni del Consiglio di amministrazione; raccolta degli elementi di valutazione da sottoporre al Consiglio predetto; redazione, perfezionamento e conservazione dei verbali delle sedute.

Ufficio disciplina:

pratiche relative alla disciplina del personale della Giustizia militare degli impiegati civili dei ruoli centrali e periferici.

1° Reparto (stato giuridico magistrati militari, carriere direttive e speciali):

1ª Divisione:

stato giuridico, svolgimento della carriera e riscatto servizi pre ruolo dei magistrati militari, del personale delle carriere direttive, dei professori ed assistenti delle Accademie ed Istituti militari e degli ufficiali in congedo della Giustizia militare.

2ª Divisione:

stato giuridico, svolgimento della carriera e riscatto servizi pre ruolo dei cancellieri della Giustizia militare e del personale delle altre carriere speciali.

2° Reparto (stato giuridico carriere di concetto):

3ª Divisione:

stato giuridico, svolgimento della carriera e riscatto servizi pre ruolo del personale delle carriere di concetto dell'Esercito, dei segretari e degli interpreti-traduttori della Difesa.

4ª Divisione:

stato giuridico, svolgimento della carriera e riscatto servizi pre ruolo del personale delle carriere di concetto della Marina e dell'Aeronautica e del personale tecnico per la energia nucleare.

3° Reparto (stato giuridico carriere esecutive):

5ª Divisione:

stato giuridico, svolgimento della carriera e riscatto servizi pre ruolo del personale della carriera esecutiva centrale dell'Esercito, degli assistenti tecnici del Genio militare, dei disegnatori restitutisti e dei calcolatori dell'Istituto geografico militare, degli assistenti tecnici dei servizi chimici dell'Esercito, dei dattilografi della Difesa, dei massaggiatori e massofisioterapisti degli ospedali e stabilimenti termali militari della Difesa, dei centralinisti telefonici della Difesa e degli operatori e perforatori tecnici della Difesa.

6ª Divisione:

stato giuridico, svolgimento della carriera e riscatto servizi pre ruolo del personale d'ordine della carriera esecutiva periferica dell'Esercito.

7ª Divisione:

stato giuridico, svolgimento della carriera e riscatto servizi pre ruolo del personale d'ordine della carriera esecutiva della Marina, degli assistenti tecnici della Marina, degli assistenti disegnatori della Marina, del personale d'ordine della carriera esecutiva dell'Aeronautica, degli assistenti tecnici e degli assistenti edili dell'Aeronautica.

4° Reparto (stato giuridico carriere ausiliarie e personale non di ruolo. Trattamento economico).

8ª Divisione:

stato giuridico, svolgimento della carriera e riscatto servizi pre ruolo del personale ausiliario.

9ª Divisione:

stato giuridico e trattamento economico del personale non di ruolo.

10ª Divisione:

trattamento economico del personale della Giustizia militare e degli impiegati civili di ruolo.

5° Reparto (assunzione ed impiego):

11ª Divisione:

concorsi di ammissione e assunzioni speciali. Addestramento.

12ª Divisione:

impiego e documentazione matricolare degli impiegati civili.

Art. 3.

L'ufficio del direttore generale, l'ufficio disciplina e le divisioni sono ripartiti in sezioni, il numero delle quali è determinato dal Ministro, su proposta del direttore generale.

I reparti e gli uffici dispongono di un archivio.

Art. 4.

Il direttore generale è coadiuvato da un vice direttore generale, il quale lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e provvede alla trattazione delle materie a lui delegate, nonchè dal capo del personale, il quale ha anche la vigilanza sull'ufficio segreteria del Consiglio di amministrazione.

Per l'azione di vigilanza sulle divisioni raggruppate in reparti il direttore generale si avvale di ispettori generali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 settembre 1966

Il Ministro: TREMELLONI

(8765)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1966.

Trasferimento delle attribuzioni d'ordine amministrativo svolte dall'Ispettorato del servizio veterinario del Ministero della difesa alla Direzione generale di commissariato del Ministero stesso.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, concernente la riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, concernente l'ordinamento dello Stato Maggiore della difesa e degli Stati Maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in tempo di pace;

Considerato che, ai sensi dell'art. 37 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, occorre stabilire la data del trasferimento delle attribuzioni d'ordine amministrativo svolte dall'Ispettorato del servizio veterinario alle Direzioni generali competenti per materia;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dal 31 dicembre 1966 le attribuzioni d'ordine amministrativo svolte dall'Ispettorato del servizio veterinario del Ministero della difesa sono trasferite alla Direzione generale di commissariato del Ministero stesso.

Sotto la stessa data l'Ispettorato del servizio veterinario passa alle dipendenze del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, ferme restando le rimanenti attribuzioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 settembre 1966

Il Ministro: TREMELLONI

(8767)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1966.

Approvazione del regolamento comunale di S. Felice del Benaco (Brescia) relativo alla disciplina della navigazione dei natanti a motore sulle acque del lago di Garda, antistanti l'abitato.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 21 e 231 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;

Considerata l'opportunità di approvare il regolamento relativo all'esercizio della navigazione nello specchio d'acqua del lago di Garda antistante l'abitato del comune di S. Felice del Benaco (Brescia) adottato con la deliberazione consiliare n. 57 del 12 ottobre 1965;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento comunale contenente disposizioni relative all'esercizio della navigazione sullo specchio d'acqua del lago di Garda antistante l'abitato del comune di S. Felice del Benaco (Brescia) adottato con la deliberazione consiliare n. 57 del 12 ottobre 1965.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma addì, 1° ottobre 1966

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
SCALFARO

Il Ministro per l'interno:
TAVIANI

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO (BRESCIA)

Regolamento per la disciplina della navigazione dei natanti a motore nelle acque antistanti l'abitato comunale non comprese in zone portuali.

Art. 1.

I natanti a motore, con le sole eccezioni di cui all'art. 4 del presente regolamento, che navigano nelle acque facenti parte della circoscrizione comunale e non comprese in zone portuali della navigazione interna, sono tenuti all'osservanza, oltrechè delle norme generali vigenti in materia, anche della particolare disciplina prevista nei successivi articoli.

Art. 2.

Nella fascia costiera dal confine col comune di Salò fino alle « Gave » dopo il « Bella Vista » e dal campeggio « Fornella » al confine del comune di Manerba, entro 200 metri dalla riva, la velocità per tutti i natanti a motore, ad eccezione di quelli indicati nel successivo art. 4, non può superare il limite di km. 10 all'ora.

Art. 3.

E' riservata al sindaco la facoltà di ridurre ulteriormente tali limiti mediante ordinanza — per determinati periodi di tempo e relativamente a specchi d'acqua in prossimità di zone ospedaliere, residenziali e simili — quando ciò si rende opportuno per urgenti motivi di interesse pubblico.

Art. 4.

Non sono vincolati alle disposizioni dei precedenti articoli 2 e 3 le navi in servizio pubblico di linea, i natanti della polizia, della guardia di finanza, dell'Ispettorato di porto del corpo delle foreste, del Consorzio tutela pesca, e quelli addetti ai servizi sanitari di pronto soccorso quando navigano per ragioni di servizio di carattere urgente.

Art. 5.

I motoscafi possono essere impiegati a scopo di sci nautico, sia in conto proprio che per conto di terzi, al di fuori della fascia costiera di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Ove non esistono appositi corridoi di lancio (obbligatori per le scuole di sci nautico, gli enti balneari e i sodalizi nautici che intendono svolgere tale attività) è consentita la partenza dello sciatore dalla riva sempre che essa non avvenga in prossimità delle zone portuali, di pubblici pontili di approdo, di stabilimenti balneari, di specchi d'acqua di notevole frequenza di bagnanti o destinati ad abituale ormeggio di natanti.

Nei casi consentiti sopra detti l'attraversamento della fascia costiera, di cui all'art. 2 del presente regolamento, deve comunque essere effettuata secondo la rotta più breve.

Art. 6.

Salvo diverse disposizioni di competenza del Ministero dei trasporti è dell'aviazione civile, per i casi speciali di gare nautiche, le prove di addestramento con motoscafi da corsa o altri natanti muniti di motore fuori bordo e utilizzati allo stesso scopo, possono essere eseguite soltanto negli eventuali appositi specchi d'acqua all'uopo delimitati a norma dell'art. 85 del Codice della navigazione.

Art. 7.

I contravventori alle disposizioni del presente regolamento saranno puniti, quando non ricorrano gli estremi di più gravi infrazioni, a norma degli articoli 106 e seguenti del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.

Visto, *il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile*
SCALFARO

Visto, *il Ministro per l'interno*
TAVIANI

(8606)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1966.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Pesaro ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1967.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1967 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Pesaro;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Pesaro è autorizzata ad esigere per l'anno 1967 è stabilita nella misura di L. 2,70 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1967 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Pesaro sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 24 ottobre 1966

p. *Il Ministro*: PICARDI

(8773)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1966.

Determinazione delle quantità suppletive di stupefacenti che alcune ditte sono autorizzate a produrre nel corso del 1966.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 13 dicembre 1965, riportato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 325 del 31 dicembre 1965, con il quale venivano assegnati i quantitativi di stupefacenti che alcune ditte erano autorizzate a produrre nel corso del 1966;

Visti i testi delle Convenzioni e Protocolli internazionali in materia di stupefacenti;

Tenuto conto delle rimanenze di stupefacenti esistenti al 10 ottobre 1966 presso le ditte produttrici di tali sostanze, allo stato di basi pure o salificate;

Considerati i prevedibili fabbisogni normali di stupefacenti a scopo medico o scientifico;

Ritenuta l'opportunità di procedere ad un'assegnazione suppletiva di ulteriori quantitativi di codeina, etilmorfina e diidrocodeina;

Vista la legge 22 ottobre 1954, n. 1041;

Decreta:

In aggiunta ai quantitativi assegnati con il decreto di cui alle premesse:

1) la ditta Carlo Erba, via Imbonati, 24, Milano, è autorizzata alla produzione e vendita, nel corso del 1966, di:

codeina base: kg. 66;
etilmorfina base: kg. 22;
diidrocodeina base: kg. 10;
tebaina: nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione;

2) la ditta SIRCAI - Società Italiana Ricerche Chimiche Applicazioni Industriali, via Folli, 46/48, Milano, è autorizzata alla produzione e vendita, nel corso del 1966, di:

codeina base: kg. 66;
etilmorfina base: kg. 22;
tebaina: nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione;

3) la ditta SIFAC - Società Italiana Fabbricazione Alcaloidi e Prodotti Chimici, via Robbio, Confienza (Pavia), è autorizzata alla produzione e vendita, nel corso del 1966, di :

codeina base: kg. 78;
etilmorfina base: kg. 26;
tebaina: nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione;

4) la ditta SALARS, via S. Francesco, 5, Camerlata (Como), è autorizzata alla produzione e vendita, nel corso del 1966, di:

codeina base: kg. 90;
etilmorfina base: kg. 30;
diidrocodeina base: kg. 5;
tebaina: nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione.

Roma, addì 28 ottobre 1966

p. *Il Ministro*: VOLPE

(9105)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1966.

Istituzione di una Commissione per la riforma delle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, concernenti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, nonchè le successive modificazioni;

Vista la legge 1° marzo 1964, n. 62;

Ritenuto che è indispensabile procedere con la massima urgenza al riordinamento e al completamento degli studi già da tempo intrapresi per la redazione definitiva di un nuovo testo legislativo sulla amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

Considerata l'utilità per l'Amministrazione di avvalersi, per i lavori predetti, dell'opera di una Commissione di studiosi ed esperti ad alto livello da scegliersi tra i magistrati, i professori universitari e i funzionari dello Stato particolarmente qualificati;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita una Commissione per la riforma delle norme sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, presieduta dal Ministro per il tesoro e da un Sottosegretario di Stato al tesoro da lui delegato e così composta:

Vice presidente:

Greco dott. Eduardo, presidente di sezione della Corte dei conti.

Membri:

Amodeo prof. Domenico, ordinario presso l'Università degli studi di Napoli;

Bennati dott. Antonio, consigliere della Corte dei conti;

Buscema dott. Salvatore, 1° referendario della Corte dei conti;

Di Prisco dott. Mario, ispettore generale capo della Ragioneria generale dello Stato;

Fortunato dott. Pietro, giudice di Tribunale, capo ufficio legislativo del Ministero del tesoro;

Giannini prof. Massimo Severo, ordinario presso la Università degli studi di Roma;

Graziadio dott. Vincenzo, ispettore generale della Direzione generale del tesoro;

Guarino prof. Giuseppe, ordinario presso l'Università degli studi di Roma;

Liccardo prof. Gaetano, libero docente;

Marzano dott. Carlo, ragioniere generale dello Stato;

Melito dott. Pasquale, consigliere di Stato, capo di gabinetto del Ministro per il bilancio;

Sassi prof. Salvatore, ordinario presso l'Università degli studi di Napoli.

I compiti di segreteria saranno affidati, con successivo decreto ministeriale, ad uno o più funzionari del Ministero del tesoro.

Art. 2.

Il trattamento economico spettante ai membri della Commissione e ai componenti la segreteria sarà quello previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La spesa per il pagamento dei gettoni di presenza e degli altri oneri connessi al funzionamento della Commissione graverà sul capitolo 1922 del bilancio della spesa per il corrente esercizio e sui corrispondenti capitoli degli esercizi futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 ottobre 1966

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1966
Registro n. 26 *Tesoro, foglio n.* 17

(9198)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1966.

Costituzione della Commissione regionale per l'artigianato della Calabria.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA
PER IL COMMERCIO E PER L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 15 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane;

Visti i risultati delle operazioni svoltesi, ai sensi del citato art. 15, lettera *c*) il 28 ottobre 1966, presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Catanzaro, per la cooptazione dei tre esperti in materie concernenti l'artigianato e dei due esperti in materia giuridica, che devono far parte della Commissione regionale per l'artigianato della Calabria;

Decreta:

La Commissione regionale per l'artigianato della Calabria è composta, per il triennio 1° novembre 1966-31 ottobre 1969,

dai presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria;

dall'ing. Marcello Cultrera, in rappresentanza dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;

dai signori dott. Antonio Petraroli, dott. Francesco Brescia e dott. Salvatore Caruso, esperti in materie concernenti l'artigianato;

dai signori on. avv. Francesco Bova e avv. Antonino Laganà, esperti in materia giuridica.

Fa parte inoltre della Commissione, a titolo consultivo, il direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato di Catanzaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(9101)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1966.

Scioglimento della Giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA
PER IL COMMERCIO E PER L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, sul mutamento di denominazione delle Camere di commercio, industria e agricoltura;

Visto il decreto interministeriale 25 giugno 1960, con il quale il cavaliere del lavoro Anacleto Gianni venne nominato presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma;

Visti i decreti prefettizi con i quali sono stati nominati, con l'approvazione ministeriale, i componenti della Giunta stessa;

Considerata l'opportunità di provvedere ad un rinnovamento degli organi amministrativi della predetta Camera, anche in relazione a mutamenti verificatisi nella situazione economica e sindacale nella provincia di Roma;

Decreta:

Art. 1.

La Giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma è sciolta.

Art. 2.

Il direttore di divisione dell'Amministrazione centrale del tesoro dott. Lamberto Bertucci è nominato commissario straordinario della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma, in attesa che venga provveduto alla rinnovazione degli Organi normali della Camera stessa ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315.

Art. 3.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 novembre 1966

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
RESTIVO

(9102)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « V. Monti » di Cesena (Forlì), ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Forlì n. 9779/2ª del 14 marzo 1966, il preside del Liceo ginnasio statale « V. Monti » di Cesena (Forlì) in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto, è stato autorizzato ad eccettare da professori, ex alunni ed altre persone la somma di lire 400.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « Prof. Don Scipione De Paoli ».

(8870)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 22 agosto 1966, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1966, registro n. 90 Pubblica istruzione, foglio n. 325, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal prof. Salvatore Diso avverso la decisione ministeriale, con la quale veniva negata la riassunzione dell'interessato nei ruoli degli insegnanti di ragioneria e tecnica negli istituti tecnici.

(8869)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Amministrazione dell'Ospedale civile « Vittorio Emanuele II » di Catania, ad istituire un corso per tecnici di laboratorio di analisi cliniche.

Con decreto in data 11 ottobre 1966, n. 300.16.III.21/3.1140 del Ministro per la sanità, l'Amministrazione dell'Ospedale civile « Vittorio Emanuele II » di Catania, viene autorizzata ad istituire, ai sensi dell'art. 88 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, un corso per l'istruzione teorico-pratica degli aspiranti alla qualifica di tecnici di laboratorio di analisi cliniche, con sede presso l'Ospedale stesso.

(8840)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorsi

Con decreto del Capo dello Stato, in data 19 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti, il 10 ottobre 1966, registro n. 14, foglio n. 277, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal sig. Margarita Giuseppe avverso il provvedimento con cui il sindaco di Travesio (Udine) accordò alla sira Baselli Isabella una licenza per la vendita al pubblico di generi alimentari, mercerie, frutta, verdura, vini e liquori in bottiglie nel comune di Travesio, frazione di Toppo, via Verdi n. 5, nonchè avverso il successivo provvedimento in data 18 marzo 1965 con il quale veniva accordato alla medesima il trasferimento dell'esercizio a piazza XXIV Maggio n. 7.

(8838)

Con decreto 10 agosto 1966 registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 1966, registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 55 è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, pervenuto al Ministero competente in data 27 aprile 1965, proposto dal signor Rocco Agresta avverso la deliberazione n. 7/703 del 14 dicembre 1964, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Lucca gli aveva negato l'iscrizione nel ruolo ordinario degli agenti di affari in mediazione della provincia di Lucca.

(8839)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

nella provincia di Parma

Con il decreto ministeriale 30 settembre 1966, viene stabilito che in provincia di Parma sia vietata la pesca, la compravendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi, del luccio (Esox lucius L.) che non abbia raggiunta la lunghezza minima di centimetri trenta.

Viene inoltre stabilito che, nella provincia di Parma, sia vietata la pesca del luccio (Esox lucius L.) di lunghezza superiore ai centimetri trenta dalle ore 12 del 15 febbraio alle ore 12 del 15 marzo. Durante tale periodo è pure vietato il commercio, il trasporto e lo smercio nei pubblici esercizi di detta specie ittica, allo stato fresco, eccezione fatta per i tre giorni successivi alle ore 12 del 15 febbraio.

I contravventori saranno perseguiti a norma di legge.

(8821)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Montorio al Vomano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1966, il comune di Montorio al Vomano (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.385.570, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8910)

Autorizzazione al comune di Crognaleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1966, il comune di Crognaleto (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.701.940, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8911)

Autorizzazione al comune di Controguerra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1966, il comune di Controguerra (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.135.895, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8912)

Autorizzazione al comune di Cortino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1966, il comune di Cortino (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.313.915, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8913)

Autorizzazione al comune di Cellino Attanasio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1966, il comune di Cellino Attanasio (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.420.745, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8914)

Autorizzazione al comune di Castelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1966, il comune di Castelli (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.027.025, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8915)

Autorizzazione al comune di Canzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1966, il comune di Canzano (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.285.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8916)

Autorizzazione al comune di Arsita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1966, il comune di Arsita (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.175.965, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8917)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata del Bianco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1966, il comune di Sant'Agata del Bianco (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.352.883, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8918)

Autorizzazione al comune di Grotteria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1966, il comune di Grotteria (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.915.010, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8919)

Autorizzazione al comune di Caraffa del Bianco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1966, il comune di Caraffa del Bianco (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.822.369, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8920)

Autorizzazione al comune di Supersano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1966, il comune di Supersano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.148.060, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8921)

Autorizzazione al comune di Nociglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1966, il comune di Nociglia (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.711.903, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8922)

Autorizzazione al comune di Guagnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1966, il comune di Guagnano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.053.320, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8923)

Autorizzazione al comune di Corfinio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1966, il comune di Corfinio (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.140.890, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8924)

Autorizzazione al comune di Pescina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1966, il comune di Pescina (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.262.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8926)

Autorizzazione al comune di Fagnano Alto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1966, il comune di Fagnano Alto (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.882.945, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8927)

Autorizzazione al comune di Ofena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1966, il comune di Ofena (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.710.035, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8929)

Autorizzazione al comune di Carapelle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1966, il comune di Carapelle (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.542.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8930)

Autorizzazione al comune di Alberona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1966, il comune di Alberona (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.485.275, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8931)

Autorizzazione al comune di Sant'Eusanio Forconese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1966, il comune di Sant'Eusanio Forconese (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.194.175, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8925)

Autorizzazione al comune di Carovigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1966, il comune di Carovigno (Brindisi), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 127.032.357, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8932)

Autorizzazione al comune di Santo Stefano di Sessanio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1966, il comune di Santo Stefano di Sessanio (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.487.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8928)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 215

Corso dei cambi dell'11 novembre 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,89	—	624,97	624,85	624,875	624,90	624,86	624,85	624,90	624,90
$ Can.	577,60	—	577,25	577 —	577,75	577,50	577,02	577 —	577,50	577,50
Fr. Sv.	144,50	—	144,61	144,605	144,55	144,57	144,5850	144,605	144,57	144,62
Kr. D.	90,41	—	90,43	90,465	90,40	90,40	90,405	90,465	90,40	90,42
Kr. N.	87,47	—	87,49	87,465	87,45	87,47	87,465	87,465	87,47	87,47
Kr. Sv.	120,80	—	120,83	120,815	120,75	120,82	120,82	120,815	120,82	120,81
Fol.	172,68	—	172,71	172,67	172,75	172,67	172,675	172,67	172,67	172,66
Fr. B.	12,50	—	12,5160	12,50375	12,505	12,50	12,50125	12,50375	12,50	12,50
Franco francese	126,32	—	126,44	126,43	126,50	126,51	126,435	126,43	126,33	126;48
Lst.	1744,02	—	1744,50	1744,20	1744 —	1743,96	1744,20	1744,20	1743,97	1744,25
Dm occ.	157,09	—	157,14	157,10	157,08	157,09	157,11	157,10	157,09	157,11
Scell. Austr.	24,18	—	24,18	24,1725	24,15	24,18	24,178	24,1725	24,18	24,18
Escudo Port.	21,76	—	21,76	21,765	21,75	21,76	21,7575	21,765	21,76	21,76
Peseta Sp.	10,43	—	10,44	10,4350	10,44	10,43	10,43	10,4350	10,43	10,43

Media dei titoli dell'11 novembre 1966

Rendita 5 % 1935	104,075
Redimibile 3,50 % 1934	100,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	90,55
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,40
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97 —
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,15
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,725
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,15
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 novembre 1966

1 Dollaro USA	624,85
1 Dollaro canadese	577,01
1 Franco svizzero	144,595
1 Corona danese	90,407
1 Corona norvegese	87,465
1 Corona svedese	120,817
1 Fiorino olandese	172,672
1 Franco belga	12,502
1 Franco francese	126,432
1 Lira sterlina	1744,20
1 Marco germanico	157,105
1 Scellino austriaco	24,175
1 Escudo Port.	21,761
1 Peseta Sp.	10,432

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per titoli per l'ammissione di venticinque ufficiali di Stato Maggiore di complemento della Marina militare al corso di pilotaggio aereo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 7 ottobre 1957, n. 968;
Vista la legge 6 marzo 1958, n. 247 e successive modificazioni;
Vista la legge 21 febbraio 1963, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per l'ammissione di numero venticinque ufficiali di Stato Maggiore di complemento della Marina militare al corso di pilotaggio aereo, che avrà inizio il 10 gennaio 1967 presso una delle Scuole di Volo della Aeronautica militare.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso gli ufficiali di Stato Maggiore di complemento, in servizio temporaneo o in congedo illimitato, con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano tenuto buona condotta morale e civile;
b) siano nati in data successiva al 10 gennaio 1943;
c) abbiano l'attitudine al pilotaggio militare da accertarsi presso un istituto medico legale dell'Aeronautica.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero difesa Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici (Marina) - Divisione stato giuridico, Roma, la domanda (vedasi allegato) in carta legale da L. 400, non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita;
il possesso della cittadinanza italiana;
la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

I candidati nella posizione di congedo illimitato dovranno altresì specificare nella domanda il loro preciso indirizzo. Essi hanno l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni di indirizzo telegraficamente al Ministero difesa Maripers Roma. Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alla visita medica non fosse avvenuta nella data prescritta, per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di indirizzo.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal comandante di Corpo, qualora il candidato si trovi in servizio temporaneo, o da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, qualora il candidato sia in congedo illimitato; per i dipendenti civili dello Stato è sufficiente il visto del capo ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati:

l'estratto per riassunto dell'atto di nascita del concorrente in carta legale da L. 400;

il certificato di cittadinanza italiana, per i soli ufficiali di complemento in congedo illimitato, in carta legale da L. 400 di data non anteriore al 10 ottobre 1966.

La data di arrivo delle domande è quella che risulta dal bollo di ufficio e non sarà ammessa altra prova in contrario

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata per altri concorsi presso l'Amministrazione marina militare o presso altre Amministrazioni.

Art. 4.

Il Ministro può escludere dal concorso, con decreto motivato, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti per l'ammissione al corso di pilotaggio aereo.

Art. 5.

Gli accertamenti di cui alla lettera *c*) del precedente art. 2 della durata presumibile di circa tre giorni, saranno effettuati presso uno degli Istituti medico-legali dell'Aeronautica militare, a mezzo di visita medica e di esami funzionali e psicologici.

Contro il loro esito non è ammesso appello.

I concorrenti avviati alle sedi degli Istituti medico-legali per i suddetti accertamenti sanitari fruiranno del trattamento previsto dalle vigenti disposizioni.

Per i candidati risultati idonei, le autorità sanitarie esprimeranno un giudizio complessivo graduato in tre categorie: 1° ottimo - 2° buono - 3° sufficiente.

I candidati dovranno presentarsi muniti di carta d'identità o di altro documento legale di riconoscimento, pena la esclusione dal concorso.

Art. 6.

I candidati risultati idonei agli accertamenti sanitari saranno ordinati in una unica graduatoria.

La graduatoria verrà formata da apposita Commissione sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti.

La predetta Commissione sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Essa sarà composta come segue:

Presidente: un ufficiale ammiraglio o capitano di vascello;

Membri: due ufficiali superiori del Corpo di Stato Maggiore;

Segretario: un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa.

La graduatoria di cui sopra verrà formata in base alla somma dei punti riportati da ciascun candidato, in relazione:

1) alla classifica ottenuta negli accertamenti fisio-psicologici:

con l'assegnazione di 100 punti per la 1ª categoria (ottimo), 70 punti per la 2ª categoria (buono), 40 punti per la 3ª categoria (sufficiente):

2) alla classifica ottenuta nella nomina a guardiamarina di complemento:

con l'assegnazione del punteggio corrispondente al valore totale dei punti risultanti dalla graduatoria formata per la nomina ad ufficiale, moltiplicato per il coefficiente 5;

3) agli eventuali altri titoli posseduti:

con l'assegnazione di 1 punto per ogni tre mesi di servizio prestato da ufficiale, fino ad un massimo di 10 punti.

con l'assegnazione, da parte della Commissione giudicatrice del concorso, di un punteggio non superiore a 10, per il complesso delle qualità militari e professionali risultante dalla documentazione caratteristica di ciascun candidato.

A parità di merito, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo n. 5 del testo unico approvato con decreto presidenziale 10 giugno 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti a parità di merito, dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici (Marina) - Divisione stato giuridico nel termine perentorio di dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione ministeriale i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 7.

I primi concorrenti nell'ordine della graduatoria, di cui al precedente articolo 6, fino al raggiungimento del numero dei posti messi a concorso, saranno dichiarati vincitori e saranno ammessi al corso di pilotaggio.

Art. 8.

Gli ufficiali ammessi al corso di pilotaggio aereo devono, all'atto dell'ammissione, vincolarsi ad una ferma volontaria di anni sei decorrente dalla data di inizio del corso stesso. In tale ferma sono commutate le ferme e rafferme alle quali gli ufficiali di complemento in servizio temporaneo siano vincolati a termini dell'art. 2-*bis* del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, quale risulta integrato dall'art. 23 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, modificato dall'art. 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575.

Gli ufficiali che non sottoscriveranno la ferma sessennale, saranno sostituiti da altrettanti candidati dichiarati idonei secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente art. 6.

Art. 9.

L'intero corso per il conseguimento del brevetto di pilota sara svolto secondo le apposite norme che saranno emanate dal Ministero della difesa.

Al termine del corso, agli ufficiali che abbiano superato le prove e gli esami tecnici prescritti, sarà conferito il brevetto di pilota militare. Per quanto riguarda i tipi di brevetto di pilotaggio e le modalità per il loro rilascio si applicheranno le disposizioni della legge 7 ottobre 1957, n. 968 e della legge 6 marzo 1958, n. 247, e successive modificazioni.

Art. 10.

Il Ministro per la difesa ha facoltà di dimettere dal corso gli ufficiali che per ragioni fisiche e per mancanza di attitudini al pilotaggio o per motivi disciplinari siano ritenuti non pienamente idonei a proseguire il corso stesso.

Art. 11.

Gli ufficiali che non portino a termine o non superino il corso di pilotaggio aereo o che vengano successivamente esonerati dal pilotaggio, saranno prosciolti dalla ferma contratta di sei anni con l'obbligo di completare la ferma o la rafferma cui fossero precedentemente vincolati.

Art. 12.

Al completamento della ferma di anni sei, gli ufficiali di complemento piloti, reclutati a norma del presente bando, saranno collocati in congedo illimitato.

Coloro che avranno compiuto almeno quattro anni della ferma di sei anni, potranno chiedere di essere collocati in congedo illimitato, prima del termine della ferma stessa. Sulla domanda deciderà il Ministro per la difesa, in relazione alle esigenze di servizio.

Art. 13.

Gli ufficiali collocati in congedo illimitato ai sensi del precedente articolo 10 avranno diritto ad un premio di congedamento di L. 100 000 per ogni semestre di servizio prestato, per il quale abbiano percepito l'indennità di aeronavigazione Il semestre sarà considerato come intero, quando sia stato prestato servizio almeno per 3 mesi.

Art. 14.

Gli ufficiali subalterni piloti di complemento che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, potranno accedere, mediante concorso, al servizio permanente effettivo nel ruolo speciale del Corpo di Stato Maggiore.

Art. 15.

Gli ufficiali piloti di complemento saranno impiegati in relazione al tipo di brevetto conseguito presso « Reparti aerei Antisom » o presso « Reparti elicotteri ».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 ottobre 1966

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1966
Registro n. 54 Difesa-Marina, foglio n. 213

(Modello di domanda su carta da bollo da L. 400)

Allegato unico al bando di concorso per titoli per l'ammissione di venticinque ufficiali di Stato Maggiore di complemento della Marina militare al corso di pilotaggio aereo che avrà inizio il 10 gennaio 1967.

Al Ministero della difesa - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici (Marina) - Divisione stato giuridico. — ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . abitante a (1) . . . . . . (provincia . . . .) via . . . . n. . . . chiedo di essere ammesso al corso di pilotaggio per ufficiali di Stato Maggiore di complemeto, che avrà inizio il 10 gennaio 1967.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

di non aver riportato condanne penali (2);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (3) . . . .

Allego alla presente domanda i seguenti documenti:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 400;

2) . . . .

. . . . li . . . .

Firma . . . .
(per esteso cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma (4) . . . .

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia dell'aspirante non corrisponda con la residenza dell'aspirante stesso, precisare anche il recapito della famiglia.

(2) *In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate*, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(3) Gli ufficiali di complemento in servizio temporaneo dovranno indicare la loro attuale destinazione di servizio e dovranno inoltrare la presente domanda per il tramite gerarchico.

(4) Firma del segretario comunale del Comune di residenza o di un notaio o del comandante di Corpo se il candidato trovasi alle armi, o del capo ufficio se il candidato è dipendente statale.

(9054)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL LAZIO

Concorso nazionale, tra artisti italiani, per l'ideazione ed esecuzione di opere artistiche da destinare alla nuova sede del Ministero degli affari esteri alla Farnesina in Roma.

IL PROVVEDITORE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 27 giugno 1946, n. 37;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534 e la legge 23 marzo 1964, n. 134;

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 237;

Visto il decreto provveditoriale 7 agosto 1964, n. 40586, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1964, registro n. 2, foglio n. 371, con il quale sono stati approvati i bandi di concorso nazionale, tra artisti italiani, per l'ideazione ed esecuzione di opere artistiche da destinare alla nuova sede del Ministero degli affari esteri alla Farnesina in Roma, concorsi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 16 gennaio 1965;

Visto l'esito dei suddetti concorsi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 5 febbraio 1966;

Considerato che le opere di scultura di cui al n. 2 e cioè « Due gruppi scultorei nel fondale dei due atrii » per la quale era prevista una spesa complessiva di L. 20.000.000 (L. 10.000.000 per ciascuno dei due gruppi) non sono state aggiudicate in quanto la Commissione giudicatrice non ha ritenuto alcuno dei bozzetti presentati meritevole di realizzazione;

Ritenuta pertanto la necessità di bandire per tali gruppi di opere d'arte un nuovo concorso nazionale fra artisti italiani;

Visto il relativo bando di concorso;

Visto il voto 14 aprile 1966, n. 50514, del Comitato tecnico amministrativo;

Vista la legge ed il regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il bando di concorso nazionale, fra artisti italiani, per l'ideazione ed esecuzione di opere artistiche da eseguire e destinare alla nuova sede del Ministero degli affari esteri alla Farnesina in Roma.

Art. 2.

Il presente decreto, con l'allegato bando e schema di lettera d'impegno, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 maggio 1966

Il Provveditore: SANZO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *giugno* 1966
Registro n. 2, *foglio n.* 309

BANDO DI CONCORSO

Art. 1.

Il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata con la legge 3 marzo 1960, n. 237, bandisce un concorso pubblico tra gli artisti italiani per la ideazione ed esecuzione di opere di scultura destinate alla decorazione della nuova sede del Ministero degli affari esteri, piazzale della Farnesina in Roma.

Al concorso potranno partecipare tutti gli artisti senza altra limitazione che il possesso della cittadinanza italiana.

Art. 2.

Descrizione delle opere d'arte:

due gruppi scultorei a tema libero in bronzo patinato da disporre nei fondali in marmo di Carrara bianco P dei due atri.

Ogni gruppo dovrà poggiare su di un piedistallo delle dimensioni di base di m. 3,50 × 1,25 e di altezza di m. 0,75 e dovrà concepirsi distaccato dalla parete di fondo ed in maniera che quest'ultima risulti adeguatamente impegnata dalla scultura.

Il bozzetto dovrà essere eseguito nel rapporto di 1:10 su materia di libera scelta dell'artista.

I due gruppi possono essere assegnati a due artisti diversi.

Il compenso per ciascun gruppo è di L. 10.000.000 (diecimilioni).

Art. 3.

Ogni artista partecipante al concorso dei gruppi scultorei di cui all'art. 2 potrà concorrere per uno e per entrambi i gruppi, e per ciascuno di essi dovrà presentare un bozzetto delle dimensioni specificate al predetto art. 2.

Ogni bozzetto dovrà essere firmato e dovrà essere accompagnato da una dichiarazione pure firmata, redatta in carta da bollo da L. 400 la quale dovrà contenere la esplicita affermazione che è stata presa esatta cognizione, accettandole pienamente, di tutte le condizioni contenute nello schema di lettera d'impegno.

In detta dichiarazione si dovrà altresì affermare che il compenso per l'esecuzione delle opere indicate all'art. 2 viene considerato a tutti gli effetti pienamente remunerativo di tutti gli oneri e condizioni specificati nella citata lettera di impegno.

Ciascun bozzetto dovrà portare la seguente intestazione generale: « Concorso per due gruppi scultorei destinati alla nuova sede del Ministero degli affari esteri alla Farnesina in Roma ».

Art. 4.

Gli elaborati dovranno pervenire a cura, spese a rischio dei concorrenti, al Ministero degli affari esteri, piazzale della Farnesina, Roma, entro e non oltre le ore dodici del novantesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il termine non sarà prorogabile.

Gli elaborati che dovessero pervenire all'indirizzo suddetto dopo trascorso il termine sopraindicato, non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori sino a trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso.

Art. 5.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da una Commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice, esclusi gli elaborati non rispondenti ai requisiti prescritti dal bando, sceglierà i due bozzetti ritenuti più idonei.

I criteri di giudizio saranno insindacabilmente fondati sull'esame comparativo degli elementi tecnici, estetici ed artistici dei singoli bozzetti nell'intento di assicurare la migliore riuscita delle opere.

Gli artisti presentatori dei bozzetti vincitori si dovranno intendere compensati con l'affidamento dell'esecuzione dell'opera.

Ad essi verrà corrisposto, con le modalità di pagamento indicate nello schema di lettera d'impegno il compenso di L. 10.000.000, (diecimilioni) per ciascuna opera. Detto compenso è comprensivo di tutti gli oneri specificati nella citata lettera d'impegno.

Nessun compenso verrà corrisposto e per nessun motivo, agli artisti presentatori dei bozzetti non vincitori.

Qualora ad insindacabile giudizio della Commissione, nessuno dei bozzetti presentati sia ritenuto meritevole di realizzazione, l'Amministrazione si riserva la facoltà più ampia di provvedere a questo mediante ulteriore concorso da bandire eventualmente anche per la esecuzione di opere diverse da quelle del presente bando.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.

I bozzetti non prescelti rimarranno di proprietà dei singoli autori e dovranno essere ritirati entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso unitamente ai bozzetti di cui al terzo comma dell'art. 4.

Decorsa tale scadenza il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio non risponderà degli elaborati non ritirati e procederà al loro disfacimento.

Quelli prescelti rimarranno invece di proprietà dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 8.

I vincitori del concorso dovranno presentare entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso, il certificato di cittadinanza italiana ad attestazione del requisito richiesto all'art. 1 del presente bando.

Ad essi sarà affidato l'incarico della esecuzione delle opere sulla base delle condizioni indicate nello schema di lettera di impegno.

Art. 9.

Gli artisti potranno assumere presso l'ufficio speciale del Genio civile per le opere pubbliche della Capitale in via Monzambano 10, Roma, tutte le informazioni o prescrizioni ritenute utili e potranno altresì richiedere copie degli esistenti disegni (piante, prospetti e sezioni) relativi agli ambienti nei quali le opere dovranno essere collocate.

Art. 10.

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

SCHEMA LETTERA D'IMPEGNO

Il sottoscritto . . . .
nato il . in . . . .
con domicilio legale in . .
si obbliga con la presente lettera d'impegno di provvedere alla esecuzione dell'opera sopraindicata in conformità al bozzetto presentato all'Amministrazione, per il prezzo a corpo di lire 10.000.000 (lire diecimilioni).

Il sottoscritto si obbliga altresì ad osservare le disposizioni dei regolamenti e delle vigenti leggi per la esecuzione dei lavori per conto dello Stato.

Nel prezzo suddetto si intendono compresi e compensati, tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione dell'opera, compresa la già avvenuta ideazione nonchè la fornitura di tutto il materiale necessario per la esecuzione, il cui importo ammonta a L. . . .

Il sottoscritto si impegna di ultimare l'opera nel termine di giorni duecentodieci dalla data della presente che tiene luogo di verbale di consegna ed accetta una penale giornaliera di L. 5.500, per ogni giorno di ritardo.

Dichiara di accettare le seguenti modalità di pagamento:

il 30 % del prezzo a corpo al netto delle prescritte ritenute del 10,50 % all'affidamento dei lavori;

una seconda rata pari al 40 % del prezzo a corpo, al netto delle prescritte ritenute del 10,50 % dopo che la Direzione dei lavori avrà potuto accertare che la lavorazione dell'opera sia stata eseguita a proprio insindacabile giudizio, per almeno il 75 %;

il restante 30 % del prezzo a corpo, sempre al netto delle ritenute di cui sopra, sarà pagato ad opera completamente ultimata e consegnata. Il pagamento del saldo, corrispondente all'importo delle ritenute di cui sopra, verrà effettuato entro sessanta giorni dalla data del certificato di ultimazione e previo nella osta da parte della competente Sovrintendenza alle gallerie.

Sul saldo in parola verrà effettuata a norma dell'art. 3 della legge 29 luglio 1949, n. 717, la ritenuta del 2 % dell'intero importo dell'opera, da destinare a favore della Cassa nazionale assistenza belle arti istituita con legge 25 maggio 1936, n. 1216,

Il sottoscritto chiede che i relativi titoli di spesa vengano emessi sulla Tesoreria provinciale di Roma a suo favore e che gli avvisi di avvenuta emissione dei titoli stessi siano inviati a quale suo recapito.

Agli effetti fiscali si dichiara che la presente lettera di impegno riferendosi all'esecuzione di opere d'arte frutto dell'ingegno gode delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 94 del regolamento sul registro.

Sull'importo di L. . relativo alla fornitura del materiale . . dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura proporzionale.

Tutte le spese dipendenti dalla presente lettera di impegno, comprese quelle per diritti di segreteria e di copia sono a carico esclusivo del sottoscritto artista.

Roma, addì . . .

L'artista esecutore: . . . .

Visto: *l'ingegnere capo*: . . . . . .

(8843)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quattro posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto del Ministero del commercio con l'estero.

Le prove scritte del concorso per esami a quattro posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto del Ministero del commercio con l'estero, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 28 dicembre 1965, n. 322, avranno luogo presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 9 e 10 dicembre 1966, con inizio alle ore 8.

(9017)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario della prova pratica del concorso a trecentottanta posti di inserviente riservato al personale degli Enti di riforma fondiaria.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 5 marzo 1966, con il quale è stato indetto un concorso a trecentottanta posti di inserviente nel ruolo del personale addetto agli uffici centrali e periferici della carriera ausiliaria, riservato al personale in servizio al 31 dicembre 1964 presso gli Enti di riforma fondiaria, si dà avviso che la prova pratica di detto concorso avrà luogo a Roma, via Torino, 45, il giorno 6 dicembre 1966, con inizio alle ore 9.

(9007)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Sede di esame del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 00158 in data 5 gennaio 1966, con il quale fu costituita la Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami a posti di ufficiale sanitario vacanti in Provincia al 30 novembre 1964, e con il quale fu fissata in Salerno la sede dei lavori della Commissione predetta;

Considerata l'opportunità di fissare la sede della Commissione in Roma - Istituto di igiene dell'Università, al fine di poter usufruire di una migliore attrezzatura tecnica che consenta un più approfondito esame dei numerosi concorrenti;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La sede della Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è fissata presso l'Istituto di igiene dell'Università di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'Ufficio, della prefettura di Salerno e dei Comuni interessati.

Salerno, addì 24 ottobre 1966

Il medico provinciale: GALLO

(8775)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GENOVA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Genova.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6625 del 25 settembre 1965, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di due posti di medico condotto vacanti in provincia di Genova alla data del 30 novembre 1964;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e della prefettura di Genova, nonchè le proposte formulate dall'ordine dei medici e dai Comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso specificato in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

Olivotti dott. Sergio, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Lombardo dott. Alessandro, direttore di sezione della prefettura di Genova;

Gambardella dott. Angelo, ispettore generale medico del Ministero della sanità;

Fieschi prof. Aminta, direttore dell'Istituto di patologia speciale medica dell'Università di Genova;

Barco prof. Paolo, primario chirurgo degli Ospedali civili di Genova;

Maggi dott. Ernesto, medico condotto di Chiavari.

Segretario:
Infante dott. Antonio, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della Prefettura, di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Genova, addì 20 ottobre 1966

Il medico provinciale: BALZAR

(8617)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 24 novembre 1965, n. 13.

Approvazione conto consuntivo della provincia di Bolzano per l'anno 1961.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 51 *del* 7 *dicembre* 1965)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato il Conto consuntivo della provincia di Bolzano per l'esercizio 1961 che, in conformità delle sue scritture, si chiude con le seguenti risultanze finali:

I. — CONTO DEL TESORIERE

Somme riscosse:				
In conto degli esercizi precedenti			L.	1.476.676.065
In conto dell'esercizio 1961			»	3.389.329.291
Fondo di Cassa all'inizio dell'anno			»	1.071.933.288
Totale attivo			L.	5.937.938.644
Somme pagate:				
In conto degli esercizi precedenti	L.	2.104.560.760		
In conto dell'esercizio 1961	»	3.415.596.946		
			L.	5.520.157.706
Fondo di cassa al 31 dicembre 1961			L.	417.780.938

II. — CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE

Somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'anno finanziario:				
In conto degli esercizi precedenti	L.	1.081.707.070		
In conto dell'esercizio 1961	»	2.388.795.081		
Totale residui attivi			L.	3.470.502.151
Somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario:				
In conto degli esercizi precedenti	L.	1.117.675.498		
In conto dell'esercizio 1961	»	2.388.138.178		
Totale residui passivi			L.	3.505.813.676
Differenza			L.	35.311.525
Riporto fondo di cassa al 31 dicembre 1961			L.	417.780.938
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 1961			L.	382.469.413

III. — CONTO DEL PATRIMONIO

Totale delle attività	L.	9.840.776.105
Totale delle passività	»	4.721.092.894
Patrimonio netto al 31 dicembre 1961	L.	5.119.683.211

Art. 2.

I residui attivi e passivi risultanti alla fine dell'esercizio 1961 da riportare nella gestione finanziaria 1962 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Residui attivi:		
Avanzo di cassa al 31 dicembre 1961	L.	417.780.938
Residui attivi dalla gestione esercizi precedenti	»	1.081.707.070
Residui attivi dalla gestione esercizio 1961	»	2.388.795.081
	L.	3.888.283.089
Residui passivi:		
Residui passivi dalla gestione esercizi precedenti	L.	1.117.675.498
Residui passivi dalla gestione esercizio 1961	»	2.388.138.178
	L.	3.505.813.676

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE PROVINCIALE 24 novembre 1965, n. 14.

Approvazione conto consuntivo della provincia di Bolzano per l'anno 1962.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 51 *del* 7 *dicembre* 1965)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato il Conto consuntivo della provincia di Bolzano per l'esercizio 1962 che, in conformità delle sue scritture, si chiude con le seguenti risultanze finali:

I. — CONTO DEL TESORIERE

Somme riscosse:				
In conto degli esercizi precedenti			L.	1.704.356.378
In conto dell'esercizio 1962			»	4.622.190.033
Fondo di cassa all'inizio dell'anno			»	417.780.938
Totale attivo			L.	6.744.327.349
Somme pagate:				
In conto degli esercizi precedenti	L.	2.131.431.846		
In conto dell'esercizio 1962	»	3.914.731.617		
			L.	6.046.163.463
Fondo di cassa al 31 dicembre 1962			L.	698.163.886

II. — CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE

Somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'anno finanziario:

In conto degli esercizi precedenti	L. 1.609.787.644		
In conto dell'esercizio 1962	» 2.854.487.349		
Totale residui attivi		L.	4.464.274.993

Somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario:

In conto degli esercizi precedenti	L. 1.238.492.190		
In conto dell'esercizio 1962	» 3.586.912.743		
Totale residui passivi		L.	4.825.404.933
Differenza		L.	361.129.940
Riporto fondo di cassa al 31 dicembre 1962		»	698.163.886
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 1962		L.	337.033.946

III. — CONTO DEL PATRIMONIO

Totale delle attività	L.	11.668.696.143
Totale delle passività	»	7.617.016.002
Patrimonio netto al 31 dicembre 1962	L.	4.051.680.141

Art. 2.

I residui attivi e passivi risultanti alla fine dell'esercizio 1962 da riportare nella gestione finanziaria 1963 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Residui attivi:

Avanzo di cassa al 31 dicembre 1962	L.	698.163.886
Residui attivi dalla gestione esercizi precedenti	»	1.609.787.644
Residui attivi dalla gestione esercizio 1962	»	2.854.487.349
	L.	5.162.438.879

Residui passivi:

Residui passivi dalla gestione esercizi precedenti	L.	1.238.492.190
Residui passivi dalla gestione esercizio 1962	»	3.586.912.743
	L.	4.825.404.933

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE PROVINCIALE 25 novembre 1965, n. 15.

Norme di coordinamento delle agevolazioni statali e provinciali in materia di edilizia popolare ed economica.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 51 *del* 7 *dicembre* 1965)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per coordinare la utilizzazione della quota dei contributi di cui all'art. 6 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, ratificato, con modificazioni, dalla legge statale 1° novembre 1965, n. 1179, denominato in seguito legge statale, destinata ai sensi del combinato disposto dell'art. 15 della stessa legge e dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1959, n. 28, alla provincia di Bolzano, con l'ordinamento provinciale in materia di edilizia popolare ed economica, si applicano le norme di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

La Provincia integra per i richiedenti di cui all'art. 9, lettera *a*), della legge statale le agevolazioni creditizie di cui al titolo II della stessa legge, nel limite della quota che sarà concordata per tale gruppo ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1959, n. 28, con le agevolazioni di cui alla legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, contenente norme per favorire l'accesso del risparmio popolare ad una abitazione, denominata in seguito legge provinciale.

Art. 3.

Nella concessione dei mutui ai richiedenti di cui all'art. 9, lett. *a*), della legge statale sono preferiti i richiedenti che entro il 28 febbraio 1966 saranno stati ammessi ai benefici della legge provinciale.

A tal fine le relative domande devono essere presentate non oltre il 31 dicembre 1965 all'ufficio provinciale per l'edilizia popolare. Entro il 28 febbraio 1966 l'Assessorato provinciale per l'edilizia popolare trasmette agli istituti di credito autorizzati le graduatorie dei richiedenti ammessi ed entro i tre mesi successivi la documentazione di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 ottobre 1963, n. 60.

Art. 4.

Il contributo annuo costante di cui all'art. 6 della legge provinciale è fissato, per i mutui concessi ai richiedenti di cui all'art. 9, lett. *a*), della legge statale, nella misura del 2,5 per cento per la durata effettiva del mutuo.

Art. 5.

Il secondo ed il terzo comma dell'art. 6 della legge provinciale sono sostituiti dal seguente comma:

« Della somma annualmente a disposizione per l'erogazione dei contributi possono essere riservate, con deliberazione della Giunta provinciale, quote per cooperative e consorzi nonchè per i dipendenti definitivi di ruolo della Provincia e della Regione che siano capi-famiglia con persone a carico ».

Art. 6.

Il primo comma dell'art. 7 della legge provinciale è sostituito dal seguente:

« L'importo dei singoli mutui di cui all'art. 6 non può superare la somma di lire 7 milioni per abitazione, nè il 75 per cento della spesa necessaria per l'acquisizione dell'area e la realizzazione dell'opera e del valore accertato dell'immobile da acquistare. I mutui sono garantiti da ipoteca di primo grado sull'area e sulla costruzione e possono essere garantiti in caso di accertata necessità da ulteriore garanzia sussidiaria su apposito fondo di garanzia per l'edilizia popolare ».

Art. 7.

Gli stanziamenti di spesa di cui alla lettera *a*) dell'art. 7 della legge provinciale 11 marzo 1965, n. 2 sono sostituiti dai seguenti:

1963	L.	120.000.000
1964	»	190.000.000
1965	»	436.000.000
1966	»	407.000.000
1967/85	»	87.000.000

Alla spesa di L. 436.000.000 prevista per l'esercizio 1965 si provvede per L. 398.000.000 con pari importo stanziato nel bilancio 1965 all'art. 111 e per L. 38.000.000 con prelevamento dall'art. 61 dello stesso bilancio avente per oggetto « Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi ». Alla spesa di L. 407.000.000 prevista per l'esercizio 1966 ed a quella di L. 87.000.000 annui per gli esercizi 1967-85 si provvede con appositi stanziamenti nei bilanci di previsione per gli esercizi dal 1966 al 1985.

Art. 8.

All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 4 della presente legge, previsto salvo la sua determinazione definitiva in base all'accordo di cui all'art. 2, in L. 50.000.000 annui per gli esercizi dal 1966 al 1990, si provvederà con appositi stanziamenti nei bilanci di previsione per gli esercizi dal 1966 al 1990.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai seensi dell'art. 49 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE PROVINCIALE 29 novembre 1965, n. 16.

Modifiche all'art. 11 della legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9, sull'addestramento professionale dei lavoratori.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 52 del 14 dicembre* 1965)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il terzo comma dell'art. 11 della legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9, viene sostituito dal seguente:

« L'esercizio finanziario del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ha inizio il 1° settembre di ogni anno e termina il 31 agosto dell'anno successivo. Entro il mese di giugno di ciascun anno l'Assessore competente, sentito il Comitato provinciale per la formazione professionale, predispone il conto preventivo per l'esercizio finanziario seguente ed entro il mese di novembre il conto consuntivo riguardante l'esercizio finanziario precedente, da sottoporre all'approvazione della Giunta provinciale, che ne dà comunicazione al Consiglio provinciale ».

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE PROVINCIALE 21 dicembre 1965, n. 17.

Approvazione conto consuntivo della provincia di Bolzano per l'anno 1963.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 2 dell'11 gennaio* 1966)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato il Conto consuntivo della provincia di Bolzano per l'esercizio 1963 che, in conformità delle sue scritture, si chiude con le seguenti risultanze finali:

I. — CONTO DEL TESORIERE

Somme riscosse:

In conto degli esercizi precedenti . .	L.	2.619.864.341
In conto dell'esercizio 1963	»	4.481.864.646
Fondo di cassa all'inizio dell'anno . .	»	698.163.886
Totale attivo . . .	L.	7.799.892.873

Somme pagate:

In conto degli esercizi precedenti . . .	L.	2.898.441.320		
In conto dell'esercizio 1963 . . .	»	4.319.922.443		
			L.	7.218.363.763
Fondo di cassa al 31 dicembre 1963			L.	581.529.110

II. — CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE

Somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'anno finanziario:

In conto degli esercizi precedenti . . .	L.	1.854.057.703		
In conto dell'esercizio 1963 . . .	»	4.168.505.079		
Totale residui attivi . . .			L.	6.022.562.782

Somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario:

In conto degli esercizi precedenti . . .	L.	1.726.741.657		
In conto dell'esercizio 1963 . . .	»	4.634.486.068		
Totale residui passivi			L.	6.361.227.725
Differenza			L.	338.664.943
Riporto fondo di cassa al 31 dicembre 1963			»	581.529.110
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1963			L.	242.864.167

III. — CONTO DEL PATRIMONIO

Totale delle attività	L.	13.456.684.478
Totale delle passività	»	10.007.690.307
Patrimonio netto al 31 dicembre 1963	L.	3.448.994.171

Art. 2.

I residui attivi e passivi risultanti alla fine dell'esercizio 1963 da riportare nella gestione finanziaria 1963 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Residui attivi:

Avanzo di cassa al 31 dicembre 1963 . .	L.	581.529.110
Residui attivi dalla gestione esercizi precedenti	»	1.854.057.703
Residui attivi dalla gestione esercizio 1963	»	4.168.505.079
	L.	6.604.091.892

Residui passivi:

Residui passivi dalla gestione esercizi precedenti	L.	1.726.741.657
Residui passivi dalla gestione esercizi 1963	»	4.634.486.068
	L.	6.361.227.725

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

(8496)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.